

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4, D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 E ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 1.

SITUAZIONE AL 31.12.2019.

INDICE

1. Introduzione.	Pag. 3
2. Le successive modifiche al TUSP.	Pag. 5
3. Le recenti novità normative riguardanti il sistema camerale in tema di partecipazioni societarie. Il D.L. 14.8.2020, n.104.	Pag. 6
4. Le partecipazioni della Camera di commercio di Taranto.	Pag. 6
5. La revisione straordinaria delle partecipazioni al 30.9.2017 (art.24, comma 1, TUSP).	Pag. 7
6. Lo stato di attuazione del piano straordinario al 30.9.2017.	Pag. 9
7. Ricognizione annuale. Verifica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (art.20, comma 1, TUSP).	Pag. 11
7.1 Partecipazioni dirette.	Pag. 14
7.2 Partecipazioni indirette.	Pag. 14
8. Le risultanze dello scrutinio.	Pag. 15
9. Le criticità rilevate: Agromed S.r.l. SB. Aggiornamento al 31.12.2019.	Pag. 15
10. Valutazioni conclusive.	Pag. 18

Allegato 1: Schede relative allo stato di attuazione delle misure previste nella revisione straordinaria al 31/12/2017.

Allegato 2: Schede di rilevazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP).

Allegato 3: Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art.20, c.1, TUSP);

Allegato 4: Relazione Tecno Holding S.p.a.

1. Introduzione.

Con il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito anche TUSP), approvato con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in attuazione della delega contenuta nell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato varato un complessivo riordino normativo che, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, è diretto a fornire regole e modalità di comportamento nella costituzione, mantenimento e gestione delle società di capitali. L'obiettivo è quello di attuare un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni in materia che si sono succedute nel tempo, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il TUSP ha previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a verificare i parametri di rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali (art.4, TUSP) nonché di efficienza amministrativa e contabile, in assenza dei quali deve conseguire l'adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione.

Il suddetto processo di revisione è stato articolato in due fasi:

- 1) la revisione c.d. straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del TUSP, che si è conclusa il 30 settembre 2017 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 23 settembre 2016;
- 2) la revisione c.d. ordinaria, disciplinata dall'art. 20 del medesimo TUSP, che consiste in un processo di revisione periodica, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, durante la quale tutte le partecipazioni, detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere riverificate nella rispondenza ai parametri delineati dalla stessa legge.

In particolare, secondo l'art. 20, comma 1, del TUSP, "*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)*".

Alla razionalizzazione periodica si è proceduto a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (art.26, comma 11, TUSP).

I presupposti al ricorrere dei quali si rende necessaria l'adozione di misure di razionalizzazione, di cessione o liquidazione, sono i seguenti (art.20, comma 2, TUSP):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4¹;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Detta ricognizione periodica, unitamente all'eventuale piano di riassetto, deve essere trasmesso alla struttura di monitoraggio del MEF² (prevista dall'art.15 del citato d. lgs. 175/2016) ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio.

Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione/razionalizzazione nei tempi prescritti, il TUPS (art.24, comma 5) ha previsto una specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione il cui mantenimento non sia coerente con i criteri dettati dal medesimo d.lgs.175/2016 e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la sua liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater c.c..

¹ A scopo esemplificativo, il riferimento è alle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

² Ai sensi dell'art.17, d.l. 24.6.2014, n.90, i dati devono essere comunicati al MEF tramite l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" del Ministero Economia e Finanze, all'indirizzo telematico <https://portaletesoro.mef.gov.it/>

A ciò si aggiunge, solo per gli Enti Locali, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (art.20, comma 7, TUSP).

2. Le successive modifiche al TUSP.

Con la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare transitoriamente la portata di alcuni obblighi.

In particolare, con l'articolo 1, comma 723, è stato inserito, nell'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, a norma del quale *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*.

Pertanto, potranno essere temporaneamente mantenute quelle partecipazioni che, seppure al di fuori dei parametri di cui all'art.20, abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2014-2016): l'ente socio non sarà quindi obbligato (sino al 31.12.2021) ad alienare le azioni o la partecipazione e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dall'art. 24, comma 5, del TUSP.

Tuttavia, in sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5-bis esonera l'Amministrazione Pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane comunque la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto la proroga introdotta dal suddetto comma 5-bis costituisce una facoltà concessa all'amministrazione e non un obbligo.

Inoltre, sempre con la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 724, legge n. 145/2018), all'art. 26 del TUSP è stato inserito il comma 6-bis, secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”*, vale a dire alle società costituite per la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

3. Le recenti novità normative riguardanti il sistema camerale in tema di partecipazioni societarie. Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

L'art. 61, comma 5, lett. a) e b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato l'art.2, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580³, che, prima della predetta variazione, richiedeva, in caso di nuova partecipazione societaria ovvero di nuova costituzione di Azienda speciale da parte dell'Ente camerale, la previa approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

A seguito dell'intervento legislativo, in luogo della "previa approvazione" è prevista la sola "comunicazione", il che significa che il MISE non dovrà più autorizzare alcuna delle operazioni indicate dai predetti commi 4 e 5, dell'art.2, legge 580/93, ma limitarsi ad essere destinatario di una semplice comunicazione.

4. Le partecipazioni della Camera di commercio di Taranto

Alla luce della cornice normativa innanzi sintetizzata, la presente relazione evidenzierà:

- a) lo stato di attuazione della revisione straordinaria adottata nel 2017 (art.24, comma 1, TUSP);
- b) l'esito della verifica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (art.20, comma 1, TUSP);

Non essendoci stati, al momento, altri piani di razionalizzazione successivi al piano straordinario 2017, l'Ente non è tenuto all'adempimento previsto dall'art.20, comma 4, TUSP.

³ Si riportano, per comodità di consultazione, i commi 4 e 5 dell'art.2 della legge n.580/93:

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

5. La revisione straordinaria al 30.9.2017 (art.24, comma 1, TUSP).

Con delibera della Giunta camerale n.77 del 28.9.2017, l'Ente camerale ha provveduto ad effettuare la ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie in continuità con il piano operativo di razionalizzazione già adottato nel 2015 (deliberazione della Giunta camerale n.11 del 27.3.2015, trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con nota n.30569 del 29.6.2015), del quale la revisione straordinaria del 2017 ne ha costituito un aggiornamento, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal d. lgs. n.219/2016 di riforma della legge 580/1993, che ha modificato il quadro delle attribuzioni delle Camere di commercio.


Tale ricognizione ha riguardato tutte le partecipazioni possedute dalla Camera di commercio, sia dirette sia indirette, che sono state classificate sulla base della verifica, in capo a ciascuna società partecipata, della sussistenza delle condizioni dettate dal TUSP per il mantenimento della partecipazione medesima, ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento della stessa.

Nel dettaglio, il **Piano di Revisione straordinaria 2017** predisposto dalla Camera di commercio di Taranto ha previsto il mantenimento di n.13 partecipazioni societarie (di cui n.1 attraverso un piano di razionalizzazione) e la dismissione di n.9 partecipazioni societarie delle quali n.6 attraverso cessione di quote e n.3 per messa in liquidazione.


In figura 1 sono riportate graficamente tutte le partecipazioni dirette e indirette della Camera di commercio di Taranto presenti all'atto della revisione straordinaria 2017, con le corrispondenti valutazioni effettuate:

Fig.1 - Piano straordinario 2017


Partecipazioni dirette e indirette da mantenere



Partecipazioni dirette e indirette da dismettere



Partecipazioni dirette e indirette in liquidazione



- diretta
- indiretta
- in liquidazione

6. Lo stato di attuazione del piano straordinario 2017.

Come anticipato, la presente relazione farà riferimento al solo **stato di attuazione** del Piano di Revisione straordinaria 2017, in quanto dalle successive revisioni periodiche effettuate con delibera della Giunta camerale n.113 del 14.12.2018 e con delibera n.89 del 19.12.2019, non sono emerse nuove criticità.

Il resoconto sarà rilevato attraverso le schede predisposte dal Dipartimento del Tesoro (2019) allegate alla presente relazione, con informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;
- b) sono ancora detenute dall'Amministrazione.

Per le partecipazioni che sono state dismesse, sono specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione (tipo di procedura messa in atto, ammontare degli introiti finanziari, identificazione delle eventuali controparti, ecc.), mentre per le partecipazioni ancora detenute, viene indicato lo stato di attuazione delle misure deliberate.

Nella **tabella 2**, di seguito riportata, sono specificate le partecipazioni per le quali, in sede di Piano di razionalizzazione 2017, è stata deliberata la dismissione, la messa in liquidazione o il mantenimento con misure di razionalizzazione.

Le predette determinazioni sono da intendersi integralmente confermate:

Tabella 2

MANTENIMENTO CON CONTENIMENTO DEI COSTI		TECNO HOLDING S.P.A.
DISMISSIONE	CESSIONE O RECESSO	TECNOBORSA S.C.P.A.
		BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (BMTI) S.C.P.A.
		PROMEM SUD-EST S.P.A.
		INTERFIDI S.C. A R.L.
		C.A.T. SISTEMA IMPRESA S.C.A.R.L.
	C.A.T. SVILUPPO IMPRESA S.R.L.	
LIQUIDAZIONE		RETECAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

	JOB CAMERE S.C.A.R.L.
	DISTRIPARK S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE

In tabella 3 è, invece, riportato il grado di attuazione delle misure deliberate alla data di approvazione del presente documento:

Tabella 3

	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)	ESITO	NOTE
1	TECNO HOLDING S.P.A.	05327781000	0,60	Prosegue il piano di razionalizzazione. (per i dettagli, cfr. Allegato n. 4)	--
2	TECNOBORSA S.C.P.A.	05375771002	0,87	dismessa in data 14.11.2019 tramite recesso ex lege	Valore della partecipazione liquidata € 9.240,00
3	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA (BMTI) S.C.P.A.	06044201009	0,16	Dismessa in data 1.7.2020 tramite recesso ex lege	Valore della partecipazione liquidata € 3.985,06
4	PROMEM SUD-EST S.P.A.	04771610724	3,09	in fase di dismissione	
5	INTERFIDI - SOCIETA' DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C.AR.L.	02111070732	53,63	dismessa in data 3.11.2017 tramite recesso	Valore introitato € 94.840,00
6	SISTEMA IMPRESA S.C.A R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA	02332910732	3,87	dismessa in data 30.2.2018 tramite cessione quote	Valore introitato € 3.873,00
7	SVILUPPO IMPRESA S.R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA	02388810737	15,00	dismessa in data 19.4.2019 tramite cessione quote	Valore introitato € 0 (patrimonio netto negativo)
8	RETECAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	08618091006	0,23	in liquidazione	prosegue la procedura di liquidazione
9	JOB CAMERE S.C.A.R.L.	04117630287	0,51	ceduta a titolo oneroso	Cessione dell'intero capitale sociale. Valore introitato pro quota € 5.284,87
10	DISTRIPARK S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	02432420731	33,33	in liquidazione	prosegue la procedura di liquidazione

Pertanto, riguardo lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2017, ad oggi restano in fase di attuazione gli interventi sulle seguenti partecipazioni:

Tabella 4

1	MANTENIMENTO CON CONTENIMENTO DEI COSTI		TECNO HOLDING S.P.A.	secondo programmazione, prosegue il piano di razionalizzazione. (Vedi Allegato 4)
2		CESSIONE O RECESSO	PROMEM SUD-EST S.P.A.	In attesa di attuazione
3	DISMISSIONE		RETECAMERE S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	secondo programmazione (prosegue la procedura di liquidazione)
4		LIQUIDAZIONE	DISTRIPARK S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	secondo programmazione (prosegue la procedura di liquidazione)

7. Ricognizione annuale. Verifica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 (art.20, comma 1, TUSP);

Riguardo, invece, alla **ricognizione periodica** di cui all'art. 20, commi 1, del TUSP saranno fornite informazioni specifiche e dettagliate relativamente alle società partecipate direttamente e indirettamente, attraverso un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente; sarà riportato, inoltre, un elenco delle partecipazioni dirette ed indirette e, in allegato, le schede tecniche di dettaglio relative a ogni singola partecipazione. L'esito della rilevazione annuale effettuata ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP (31.12.2019), non ha evidenziato partecipazioni non conformi al dettato normativo.

In particolare, sia le partecipazioni dirette, sia quelle indirette rientrano nei parametri delineati dagli artt.4 e 20, comma 2, del TUSP.

Per nessuna di esse si procederà, pertanto, all'adozione di misure di razionalizzazione, fusione, liquidazione, o cessione.

Come già precedentemente osservato, ai sensi delle integrazioni apportate all'art.26 del TUSP dalla legge di bilancio 2019, le posizioni relative società o enti costituite in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014

del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (G.A.L.), pur essendo riportate, non sono state oggetto di verifica.

In figura 2A è riportato lo schema delle **partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2019** ritenute conformi ai criteri dettati dalle norme del TUSP, mentre in figura 2B sono state aggiunte le partecipazioni da dismettere secondo il piano straordinario 2017, ma ancora detenute al 31.12.2019:

Figura 2 A (31.12.2019)






Figura 2 B

Partecipazioni oggetto della revisione straordinaria ancora detenute al 31.12.2019

Partecipazioni in via di dismissione



Partecipazioni in liquidazione



- diretta
- indiretta
- in liquidazione

7.1 Partecipazioni dirette.

In tabella 5 sono riportati i dati di sintesi delle partecipazioni dirette, mentre per i dettagli delle valutazioni effettuate per ciascuna società partecipata, si rimanda agli allegati al presente documento (Allegato 3), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

Tabella 5: partecipazioni dirette.

N. SCHEDA	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02270620731	64,56	mantenimento senza interventi	
2	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	02313821007	0,75	mantenimento senza interventi	
3	AEROPORTI DI PUGLIA - SOCIETA' PER AZIONI (IN SIGLA S.P.A.)	03094610726	0,31	mantenimento senza interventi	
4	TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	04786421000	0,63	mantenimento senza interventi	
5	ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE - ISNART - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN SIGLA ISNART S.C.P.A. O ISNART SCPA	04416711002	0,56	mantenimento senza interventi	
6	AGROMED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	02576730739	100,00	mantenimento	Vedi par. 9
7	ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03991350376	2,18	mantenimento senza interventi	
8	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA S.C.R.L.	12620491006	0,08	mantenimento senza interventi	
9	IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	04408300285	0,45	mantenimento senza interventi	
10	TECNO HOLDING S.P.A.	05327781000	0,60	mantenimento. prosegue la razionalizzazione.	Vedi All.4

7.2 Partecipazioni indirette.

In tabella 6 sono riportati, invece, i dati di sintesi delle partecipazioni indirette.

Dette partecipazioni - la cui ricognizione, nel caso specifico della Camera di commercio di Taranto è stata comunque effettuata per completezza - non necessitano di alcuna misura di razionalizzazione ai sensi della normativa vigente, data la particolare esiguità delle

medesime, che, anche in presenza di eventuali criticità, non avrebbero alcun tipo di effetto sul bilancio camerale:

Tabella 6: partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE DELLA TRAMITE (%)	QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA DELL'ENTE (%)	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
"ECOCERVED SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", O IN BREVE "ECOCERVED S.C.A.R.L."	03991350376	37,65	0,28	mantenimento senza interventi	
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE "IC OUTSOURCING S.C.R.L."	04408300285	38,27	0,29	mantenimento senza interventi	
TINEXTA S.P.A.	10654631000	56,90	0,34	--	quotata in borsa
SOCIETA' AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO TORINO - S.P.A. SIGLABILE S.A.G.A.T. S.P.A.	00505180018	6,76	0,04	mantenimento senza interventi	
RS RECORDS STORE SPA	01489570331	30,47	0,18	mantenimento senza interventi	
AUTOSTRAD E LOMBARDE S.P.A.	02677720167	2,14	0,01	mantenimento senza interventi	
HAT ORIZZONTE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.	09634381009	30,00	0,18	mantenimento senza interventi	
SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.A.R.L. IN FORMA ABBREVIATA SICAMERA S.C.A. R.L.	12620491006	0,08	0,0004	mantenimento senza interventi	
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE IC OUTSOURCING S.C.R.L.	04408300285	2,01	0,04	mantenimento senza interventi	

8. Le risultanze dello scrutinio.

Ferme restando le determinazioni in merito alle società in via di dismissione (per cessione della partecipazione o per liquidazione), per le quali, come già evidenziato, è confermata la prosecuzione delle rispettive procedure, riguardo alla ricognizione annuale ex art.20, comma 1, del TUSP, l'esito della verifica della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.20, comma 2, ha dato il seguente esito:

- 1) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (finalità istituzionali):
 - **nessuna;**
- 2) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - **Agromed S.r.l. SB**
- 3) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali:
 - **nessuna;**
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018):
 - **Agromed S.r.l. SB**
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:
 - **nessuna;**
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione:
 - **nessuna.**

Riguardo alla valenza precettiva dei suesposti parametri, si premette che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (cfr., tra le altre, Corte dei conti, SRC Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016), è stato ritenuto che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia, all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento (Corte dei Conti Lombardia, n.348/2017/PAR).

Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati dall'art. 20, comma 2, viene considerata in rapporto alla concreta situazione del socio nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati.

9. Le criticità rilevate: Agromed S.r.l. SB. Aggiornamento al 31.12.2019.

La società Agromed S.r.l. SB, è stata (ed è tuttora) assegnataria di risorse per €9.281.247 (Delibera CIPE 155/2000) per la promozione, l'attivazione ed il completamento di tutte le

procedure tecnico-amministrative e la esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione di un centro agro-industriale.

Il mantenimento della predetta partecipazione (divenuta, nel tempo, totalitaria), come già posto in rilievo nelle precedenti rilevazioni, è motivato in via principale dal fatto che una eventuale dismissione o liquidazione della stessa comporterebbe una perdita di risorse per il territorio. La scelta della Camera di commercio di permanere nella compagine sociale, fino a diventare socio unico, è stata ispirata dall'intendimento di preservare il capitale della Società ed il finanziamento, per evitarne la dispersione o restituzione e, conseguentemente, l'impossibilità di realizzare l'infrastruttura.

Dopo una serie di azioni interlocutorie - (tra cui la presentazione della proposta progettuale al Governo nell'ambito del C.I.S. Area Taranto (Allegato 2.20 - Intervento con copertura finanziaria da avviare o finalizzare) che prevedeva Invitalia quale stazione appaltante – nell'ottobre 2018 la società Agromed SrI S.B. con delibera dell'Assemblea dei Soci ha modificato la forma di amministrazione, optando per quella collegiale.

Il Consiglio così composto provvedeva ad individuare le linee programmatiche di intervento del comparto agroindustriale, nel quale la società avrebbe dovuto operare, nonché le modalità operative nelle quali essa avrebbe potuto e dovuto esprimersi.

La Società, anziché procedere con l'attivazione delle procedure per la progettazione e realizzazione dell'immobile da destinare a sede operativa della società, come da progetto originario, optava per la individuazione di un sito già esistente e disponibile ove insediare la piattaforma; pertanto, il 12 febbraio 2019, trasmetteva a tutti i Sindaci dei Comuni della provincia di Taranto, nonché alla stessa Provincia di Taranto, al Consorzio Asi e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio una nota avente ad oggetto "Monitoraggio aree produttive per insediamento Agromed" al fine di individuare, nell'ambito della provincia ionica, un sito disponibile in cui poter insediare la piattaforma. A seguito di tale attività di contatto, alcuni Comuni, ed in particolare Castellaneta, Lizzano e Grottaglie comunicavano l'esistenza di strutture potenzialmente utilizzabili da Agromed, tra le quali, in particolare, lo Stabilimento industriale "Ex Miroglio" ubicato in Castellaneta.

Pertanto, in data 26.11.2019, il Comune di Castellaneta pubblicava un avviso di acquisizione di manifestazione di interesse per la concessione in comodato d'uso a operatori giuridici del complesso industriale denominato "Ex Miroglio", ed il progetto Agromed conseguiva il punteggio più alto.

Parallelamente, Agromed inviava al MISE una nota a firma del Presidente del CdA recante “richiesta di rimodulazione della delibera CIPE 155/2000” corredata da una copia della domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Castellaneta, al fine di evidenziare la necessità di procedere alla rimodulazione della delibera 155/2000 riguardante il piano di investimento, con riallocazione degli investimenti, in modo da rendere il complesso industriale “ex Miroglio” idoneo allo svolgimento delle attività del progetto, con la previsione dell’assorbimento di una parte delle unità lavorative ex dipendenti della società dismessa.

In data 4 dicembre 2019, la Società riceveva per copia conoscenza la nota ufficiale del Capo di Gabinetto del MISE, avente ad oggetto “*Ulteriori Assegnazioni per l’anno 2000 – AGROMED: rimodulazione del progetto. Informativa del Ministero dello Sviluppo Economico (riferimento nota DIPE prot. 0005897 del 18 novembre 2019)*”, con la quale veniva comunicata al DIPE l’assenso del MISE a tale proposta.

10. Valutazioni conclusive.

Quanto innanzi riportato è emerso all’esito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Non sono emerse particolari criticità tali da richiedere ulteriori interventi di razionalizzazione; riguardo al progetto Agromed, alla luce delle recenti novità cui si è fatto cenno, si rimanda ogni valutazione alla prossima rilevazione periodica.

Riguardo l’attuazione delle misure di razionalizzazione già adottate, proseguono le procedure di liquidazione e sono in corso di ultimazione le operazioni di dismissione già deliberate in sede di adozione della revisione straordinaria del 2017.

Allegati:

- **Allegato 1:** Schede relative allo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017;
- **Allegato 2:** Schede di rilevazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art.20, c.4, TUSP);
- **Allegato 3:** Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art.20, c.1, TUSP);
- **Allegato 4:** Relazione Tecno Holding S.p.a.